

## **Legge Finanziaria 2010 - Misure per gli Enti Locali**

### **RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER GLI ENTI LOCALI**

**(Articolo 2, commi 173-178)**

Si prevede la riduzione del contributo ordinario di base agli enti locali per gli anni 2010, 2011 e 2012 in misura pari, rispettivamente, a **1, 5 e 7 mln** di euro per le **province** e a **12, 86 e 118 mln** di euro per i **comuni**, per un **totale di 229 mln**

La riduzione, proporzionale alla popolazione residente, riguarda gli enti per i quali, nel corso dell'anno, ha luogo il rinnovo dei consigli; essa è effettuata con decreto del Ministro dell'Interno. In relazione alla riduzione del contributo ordinario agli enti locali, è disposta una riduzione del **20%** del numero dei **consiglieri comunali**. Viene determinato il numero massimo degli **assessori comunali**, nella misura di un quarto dei consiglieri comunali, e viene determinato il numero massimo degli **assessori provinciali**, in misura pari a un quinto dei consiglieri della provincia.

E' previsto l'obbligo i comuni di **sopprimere** una serie di organismi (**difensore civico**, **circoscrizioni di decentramento**, **direttore generale** e **consorzi di funzioni** tra enti locali). Nell'ambito di questa disposizione prescrittiva, è prevista la possibilità di delega da parte del sindaco, nei comuni con più di 3mila abitanti, dell'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori.

Viene prevista la **cessazione del finanziamento statale alle comunità montane**. Nelle more dell'attuazione della legge-delega sul federalismo fiscale, il 30% delle risorse in precedenza destinate alle comunità montane è assegnato ai comuni montani (in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra livello del mare). Le riduzioni di spesa confluiscono nel fondo, istituito dall'articolo 7-quinquies del DL 5/2009, per interventi urgenti e indifferibili del Ministero dell'Economia.

### **PEREQUAZIONE E SOLIDARIETÀ PER TRENTO ALTO ADIGE E PROVINCE AUTONOME**

**(Articolo 2, commi 96 - 116)**

Si tratta di una serie di norme per adeguare l'ordinamento finanziario della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Gli effetti positivi di queste disposizioni sul saldo netto da finanziare sono stimati in **1.117,5 mln** di euro annui a decorrere dal 2010. Tuttavia sull'indebitamento netto essi si riducono a **500 mln** di euro per anno in quanto, in considerazione delle somme dovute

alle province per lo svolgimento di funzioni statali delegate e per quote loro spettanti sino all'esercizio 2009, lo Stato riconosce per un decennio alle province autonome una somma annua di **617,5 mln** di euro. La nuova disciplina delle entrate tributarie e dei trasferimenti prevede, tra l'altro, il riordino delle compartecipazioni all'Iva, all'Ires, alle accise sui prodotti petroliferi, all'imposta sulle assicurazioni e al contributo Rca al Servizio sanitario nazionale, la soppressione dei trasferimenti in quota variabile e dei trasferimenti per leggi di settore, la rideterminazione delle somme dovute per funzioni già esercitate per conto dello Stato, l'assunzione a carico del bilancio delle province autonome di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato. Come ulteriore concorso al riequilibrio della finanza pubblica ciascuna provincia autonoma assume l'onere di finanziare iniziative e progetti di competenza dello Stato per il valore di 100 mln di euro per anno a partire dall'esercizio 2010. Di queste somme, 40 mln di euro per ciascuna provincia sono diretti a finanziare interventi su territori confinanti.

#### **PICCOLI COMUNI**

**(Articolo 2, comma 20)**

Vengono prorogati fino al 2012 i contributi previsti dalla Finanziaria 2007 per compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal limite per le assunzioni fuori patto di stabilità. Tali stanziamenti, però, saranno ridotti di 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

#### **RIMBORSO AI COMUNI DELLE MINORI ENTRATE ICI**

**(Articolo 2, commi 117 e 118).**

E' l' intervento, da tempo sollecitato dai comuni, in tema di rimborso delle minori entrate a seguito dell'esenzione dall' icip sull' unità immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere dal 2008 dal decreto legge 93/2008.

Si prevede l'integrazione dello stanziamento, originariamente previsto dall'articolo 1, comma 4, del DL 93/2008, di ulteriori **156 mln** di euro per il **2008** e **760 mln** di euro a decorrere dal **2009** (in sostanza l' intervento diventa strutturale). Di conseguenza viene soppressa la disposizione che prevedeva che in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali fossero stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione del rimborso ai comuni da parte del ministro dell'Interno, con proprio decreto.

#### **COMUNE DI ROMA**

**(Articolo 2, commi 184 - 186)**

Viene prevista l'attribuzione al comune di Roma, per l'anno **2010**, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili, di un complesso di beni per un valore pari a **600 mln** di euro, anche attraverso quote dei fondi comuni di investimento immobiliari. Fino a concorrenza dell'importo di 600 mln, è autorizzata la concessione, per l'anno 2010, di un'anticipazione di

tesoreria al comune di Roma per le esigenze connesse al piano di rientro dell'indebitamento del comune (articolo 78 del DI 112/2008), al fine di provvedere, nell'importo di **500 mln** di euro, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi a oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture. L'erogazione è subordinata al conferimento degli immobili ai fondi, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Viene autorizzata in favore del comune di Roma la spesa di ulteriori **100 mln** di euro per l'anno **2012** per la realizzazione di interventi infrastrutturali.

### COMMENTO

*Le norme riguardanti gli Enti Locali sopra analizzate, in particolare quelle relative alle riduzioni e alle soppressioni di organismi, hanno una natura prevalentemente ordinamentale e non direttamente finanziaria.*

*Resta quindi la perplessità di fondo in ordine alla scelta adottata di inserirle nella Legge Finanziaria 2010, principalmente per due ragioni.*

*Innanzitutto sarebbe stato più opportuno mantenere la loro collocazione originaria nell'ambito del ddl delega "**Codice delle Autonomie**" recentemente predisposto dal Governo, che ancora deve iniziare l'iter parlamentare, in quanto si collocherebbero meglio nell'ambito di una riforma organica che preveda una chiara ricognizione delle competenze e delle funzioni dei diversi livelli decentrati di amministrazione e quindi, corrispondentemente, una semplificazione e un ridimensionamento degli stessi. Sarebbe poi, per questa via possibile un confronto costruttivo sul tema con gli enti interessati, che invece non c'è stato in occasione della predisposizione della Finanziaria. Appare in tal senso condivisibile la richiesta formulata dall' Anci, della moratoria di un anno per gli effetti delle norme, allo scopo di dedicare l'intero 2010 alla definizione condivisa del Codice delle Autonomie.*

*In secondo luogo, riguardando gli interventi previsti in Finanziaria non gli organismi attualmente in carica, ma quelli di prossima elezione, le misure sembrano più rispondere ad una "politica di annunci" piuttosto che rispondere ad esigenze di immediata operatività.*

*Per quanto riguarda i **rimborsi ici**, pur apprezzabili, va detto che comunque non coprono ancora per intero i mancati introiti dei comuni causati dal venir meno dell'imposta, e che comunque il sistema dei trasferimenti statali è in netta contraddizione con qualsiasi logica federalista. Più opportuno sarebbe ragionare fin da ora, ed in vista dei decreti di attuazione del federalismo fiscale, su una forma di riorganizzaione dell'imposizione immobiliare, che comunque non riguardi la prima casa, da attribuire ai comuni.*

*Da ultimo va stigmatizzato che la Finanziaria non prevede alcun allentamento del **Patto di Stabilità interno**, penalizzando da un lato gli investimenti e impedendo dall'altro lo sblocco di risorse esistenti nei bilanci comunali da indirizzare, come più volte richiesto dalla **Cisl**, ad interventi infrastrutturali medio piccoli realizzabili dai comuni, fondamentali per lo sviluppo dei territori e per la loro funzione anticiclica nell'attuale fase economica recessiva.*